

C. I. S. L.

CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI

ADERENTE ALLA
CONFEDERAZIONE INTERNAZIONALE SINDACATI LIBERI

Tecnico-sindacale

Ufficio

6 Ottobre 1952

Roma.
VIA PO, 21

Prot. N. 8640 RA/Cec.

OGGETTO:

Personale tecnico addetto alla condotta delle macchine per le lavorazioni meccaniche dell'agricoltura.-

(A TUTTE LE UNIONI SINDACALI PROVINCIALI
ALLA FEDERAZIONE ITALIANA METALMECCANICI
ALLA FEDERAZIONE ITALIANA SALARIATI, BRACCIANTI AGRICOLI E MAESTRANZE SPECIALIZZATE

LORO SEDI

* UNIONE PROVINCIALE *

Prot. N. 8640-RA-Cec.

Data 10 OTTOBRE 1952

Da parte di alcune Unioni ci pervengono spesso segnalazioni e quesiti riflettenti la regolamentazione contrattuale e assicurativa riservata al personale in oggetto.

Le non poche questioni sorte a questo riguardo in varie provincie - specie in quelle dove operano gli Enti di Riforma - dimostrano il sorgere di dubbi su taluni aspetti di questa materia, che si ritiene opportuno chiarire, sia allo scopo di non creare danno per la categoria interessata, quanto per dare un esatto e generale indirizzo sull'argomento.

Al riguardo si precisa quanto segue:

REGOLAMENTAZIONE CONTRATTUALE - La categoria in esame è ancora regolata dai vecchi contratti normativi nazionali di lavoro, e più precisamente:

- A)- Dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il Personale Tecnico addetto alla condotta delle macchine per le lavorazioni meccaniche dell'agricoltura stipulato a Roma il 12 aprile 1939, per quanto attiene al Personale Tecnico dipendente da Ditte Industriali e le Aziende Cooperative (quindi anche da Consorzi Agrari od Enti di Riforma) esercenti macchine per la lavorazione meccanica dell'agricoltura per conto di terzi;
- B)- dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato a Roma il 30 maggio 1937 riguardante il personale tecnico addetto alle macchine per la trebbiatura dei cereali e dei semi minuti dipendente da Aziende Agricole;
- C)- dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato a Roma il 10 marzo 1939 per il personale tecnico assunto dalle aziende agricole per la condotta delle macchine e specificatamente per le lavorazioni meccaniche inerenti la sgranatura del granoturco, la scavezzatura e sgramolatura della canapa, vuotatura e riempitura dei maceri, pressatura dei foraggi e della paglia.

Nel trasmettere in allegato copia dei tre anzidetti contratti nazionali di lavoro si fa presente che essi conservano tutto il pieno valore di legge in base al Decreto Luogotenenziale del 23-11-1944, n.369.

Detti patti vennero a suo tempo completati per la parte salariale da contratti provinciali che si ritengono ormai superati, in conseguenza del mutato valore della moneta.

Le Unioni e i Sindacati di categoria nel procedere pertanto alla stipulazione dei contratti integrativi provinciali debbono sempre tenere presenti le norme dei predetti contratti collettivi nazionali a seconda la natura delle aziende ed apportando ai contratti integrativi medesimi i necessari adattamenti e aggiornamenti sia di ordine normativo che economico rispondenti alle esigenze dell'attuale situazione.

Si deve peraltro evitare di includere detto personale - se pure fissandone una speciale retribuzione - nei contratti di lavoro per i salariati e braccianti agricoli poichè tal genere di personale non può evidentemente essere equiparato a categorie appartenenti al settore dell'agricoltura, anche perchè la sua inclusione negli accennati patti agricoli verrebbe a costituire elemento di declassazione e creerebbe nel tempo precedenti dannosi al personale stesso.

2)- REGOLAMENTAZIONE ASSICURATIVA - Mentre è pacifica la posizione assicurativa dei lavoratori dipendenti da ditte industriali esercenti macchine agricole per conto di terzi, anche i lavoratori fissi dipendenti da aziende agricole, Consorzi di Miglioramento Fondiario, Enti di Riforma, ecc. esclusivamente addetti a macchine mosse da agenti inanimati non sono da considerarsi agricoli e come tali debbono ricevere il trattamento previsto per il settore dell'industria.

Analogo trattamento è pure, con maggior ragione, riservato a quel personale addetto esclusivamente alla conduzione delle macchine e saltuariamente impiegato nei lavori dell'agricoltura.

Tal genere di prestazioni, infatti, non rientrando tra quelle di natura agricola non comportano per i lavoratori addettivi iscrizione alcuna negli elenchi nominativi per i contributi agricoli unificati, ma sono anzi gli stessi uffici provinciali dei contributi che provvedono alla loro cancellazione quando erroneamente se ne riscontrano l'eventuale inclusione.

Con gli esposti chiarimenti si ritiene di aver dato sufficienti delucidazioni in materia ed a questi concetti si prega di volersi attenere per ogni necessaria ed utile procedura

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO CONFEDERALE
(On. Enrico Parri)

n.3 allegati

